

ALLEGATO A)

Esame di abilitazione professionale di acconciatore: requisiti per l'accesso, criteri generali per l'organizzazione dell'esame stesso, per il riconoscimento dei crediti formativi e per l'accertamento della conformità dei percorsi formativi di qualifica professionale già avviati

INTRODUZIONE

Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di specifico esame. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

L'accesso all'esame di abilitazione professionale è consentito secondo le modalità, alternative fra loro, indicate in seguito. I requisiti sono oggetto di accertamento da parte delle Commissioni di cui all'Allegato B) in sede di accoglimento della domanda di accesso all'esame di abilitazione.

- a) Qualifica professionale e corso di abilitazione pratico oppure diploma provinciale di formazione professionale nel settore acconciatura, come da seguenti percorsi, alternativi fra loro:**
 - a1) qualifica professionale in esito al corso triennale di formazione professionale, seguito da corso di abilitazione di contenuto prevalentemente pratico della durata di 400 ore di cui al percorso di tipo "A" dell'Allegato D);**
 - a2) qualifica professionale in esito al corso triennale di formazione professionale, seguito da diploma provinciale di formazione professionale nel settore acconciatura, qualora il IV anno consenta l'acquisizione delle medesime competenze previste in uscita dai percorsi di abilitazione;**
 - a3) qualifica professionale in esito al corso biennale di formazione professionale, seguito da corso di abilitazione di contenuto prevalentemente pratico della durata di 740 ore di cui al percorso di tipo "B" dell'Allegato D);**
- b) Esperienza lavorativa e corso di abilitazione teorico, come da seguenti percorsi, alternativi fra loro:**
 - b1) periodo lavorativo della durata di tre anni in qualità di dipendente qualificato, socio attivo o collaboratore familiare presso impresa di acconciatura, seguito da corso di abilitazione professionale della durata di ore 550 di contenuto prevalentemente teorico di cui all'Allegato D);**

- b2) completamento di un periodo di apprendistato**, presso impresa di acconciatura, ai sensi della legge n. 25/1955, della durata prevista dai contratti di categoria, seguito da **periodo lavorativo della durata di un anno** in qualità di dipendente qualificato, socio attivo o collaboratore familiare, seguito dal **corso di abilitazione professionale di cui al punto b1)**;
- c) Qualifica professionale in esito ad un percorso di formazione professionale di durata almeno biennale**, seguita da un **periodo lavorativo della durata di un anno** in qualità di dipendente qualificato, socio attivo o collaboratore familiare presso impresa di acconciatura;
- d) Qualifica professionale di acconciatore in esito al corso triennale di formazione professionale, conseguita in qualità di candidato privatista e in possesso di un diploma quinquennale di Scuola secondaria superiore** seguito da **corso di abilitazione di contenuto prevalentemente pratico della durata di 400 ore di cui al percorso di tipo "A" dell'Allegato D)**;

I periodi di attività lavorativa qualificata di cui alle lettere b1), b2) e c) debbono essere equivalenti come mansioni o monte ore a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. Eventuali periodi di lavoro a tempo parziale sono computati pro quota rispetto all'orario di lavoro a tempo pieno. I suddetti periodi di attività lavorativa annuale e triennale debbono essere effettuati rispettivamente nell'arco di due anni e cinque anni.

Relativamente ai corsi di abilitazione di cui all'Allegato D) è previsto un obbligo di frequenza pari ad almeno il 70 % della durata corsuale, tenuto conto dell'eventuale personalizzazione a seguito del riconoscimento di crediti formativi, nonché il conseguimento di valutazione positiva relativamente a tutti i moduli formativi.

2. CRITERI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

2.1. Iter procedurale per l'accesso all'esame di abilitazione professionale

La richiesta di accesso all'esame di abilitazione professionale avviene su specifica domanda dell'interessato alla Commissione di cui all'Allegato B), che stabilisce altresì i periodi per la sua presentazione in funzione delle sessioni d'esame stabilite secondo quanto definito al successivo punto 2.3. La domanda di partecipazione deve essere accompagnata da un dossier, prodotto dall'interessato, in grado di fornire alla Commissione tutte quelle evidenze necessarie per stabilire il possesso dei requisiti previsti al precedente punto 1.

Ai fini della suddetta verifica è richiesta all'interessato la produzione della seguente documentazione:

- attestati di qualificazione professionale, diplomi scolastici e/o di formazione professionale, eventuali altri certificati di studi, ecc;
- certificati e/o altra documentazione redatta in forma accettabile, relativa ad attività e/o esperienze lavorative/formative coerenti.

Qualora l'interessato intenda richiedere il riconoscimento di crediti formativi acquisiti in altri percorsi/esperienze formative/lavorative ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione di acconciatore, la suddetta documentazione sarà integrata da quanto previsto al successivo punto 3.

La Commissione, accertato il possesso dei suddetti requisiti formali ed, eventualmente, valutati i crediti formativi pregressi, indica le modalità di accesso all'esame. Le decisioni adottate dalla Commissione vengono registrate su apposito verbale e comunicate ai richiedenti nelle forme ritenute più idonee.

2.2. Ammissione all'esame di abilitazione professionale

La Commissione, acquisita la documentazione di esito del corso di abilitazione professionale eventualmente svolto, formalizza l'ammissione all'esame di abilitazione professionale. La verifica del rispetto dell'obbligo di frequenza, nonché la valutazione dei singoli moduli, espressa sulla base dei giudizi formulati dai docenti, spetta al soggetto attuatore del percorso di abilitazione professionale. La Commissione ne prende atto e lo registra sul verbale di ammissione all'esame.

Nel caso di cui alla lettera c) del precedente punto 1. (Requisiti per l'accesso all'esame di abilitazione professionale), la Commissione formalizza altresì la decisione già assunta nel verbale di cui al precedente punto 2.1.

Il giudizio relativo a ciascun candidato (ammesso/non ammesso all'esame di abilitazione professionale) viene registrato su apposito verbale e reso pubblico nelle forme ritenute più opportune.

2.3. Struttura dell'esame

L'esame è di natura teorico-pratica e consiste in una prova pratica e in un colloquio.

La prova pratica ha come obiettivo la verifica della preparazione dei candidati quanto alla capacità di produrre un risultato professionale coerente rispetto agli standard di preparazione tecnico-culturali, (ci cui all'Allegato C), previsti per il rilascio del titolo di abilitazione professionale.

Il colloquio è finalizzato a:

- illustrare criticamente la prova pratica;
- verificare l'integrazione delle abilità dimostrate nella prova pratica con le conoscenze fondanti l'esercizio della professione di acconciatore in forma imprenditoriale;
- verificare l'acquisizione di una propria identità professionale coerente e adeguata per l'avviamento della professione di acconciatore in forma di impresa.

La prova pratica è definita e presieduta dalla Commissione. Il colloquio è condotto dalla medesima Commissione.

Gli specifici criteri di valutazione della prova pratica, del colloquio nonché le modalità di determinazione del giudizio finale sono preliminarmente definiti dalla Commissione.

Al termine dell'esame, il giudizio finale relativo a ciascun candidato è formulato a maggioranza assoluta della Commissione, è espresso in termini di "abilitato" – "non abilitato", viene trascritto sul verbale d'esame ed è esposto all'Albo della struttura sede dell'esame.

Nel caso di mancato superamento dell'esame di abilitazione professionale, il giudizio di ammissione allo stesso rimane valido per ulteriori diciotto mesi.

Tutta la documentazione a supporto della verifica dell'iter di accesso all'esame, delle valutazioni relative al percorso di formazione e all'esame sarà conservata presso la sede della Commissione per almeno cinque anni dalla data d'effettuazione dell'esame.

La Commissione ha la facoltà di stabilire il periodo e il numero di sessioni d'esame a seconda del volume delle domande di partecipazione pervenute. Vengono assicurate al minimo numero due sessioni d'esame all'anno, una estiva ed una invernale.

2.4. Sede dell'esame

Lo svolgimento dell'esame avviene di norma presso istituti/centri di formazione professionale che attuano percorsi formativi di qualifica e/o di diploma professionale nel settore dell'acconciatura.

3. CRITERI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione l'interessato può richiedere alla Commissione, contestualmente alla presentazione della documentazione prevista al precedente punto 1., il riconoscimento di crediti formativi. In tal caso la Commissione avvierà l'iter di riconoscimento previsto. Al riguardo si precisa che per credito formativo si intende il valore attribuibile a competenze comunque acquisite dall'interessato.

3.1. Fasi per il riconoscimento dei crediti e di accompagnamento preventivo

Il riconoscimento dei crediti formativi è operato dalla Commissione attraverso le fasi indicate di seguito.

I. Fase di accompagnamento preventivo

La Commissione può promuovere un'azione di accompagnamento in entrata all'iter previsto per il riconoscimento dei crediti formativi, caratterizzata dall'assistenza dell'interessato, da parte di esperto proposto dalla Commissione e messo a disposizione da uno degli Istituti/Centri di formazione professionale presso i quali vengono attuati percorsi formativi di qualifica e/o di diploma professionale nel settore dell'acconciatura.

L'obiettivo della fase è quello di chiarire alle persone interessate il valore qualitativo delle evidenze da produrre sulla base della loro coerenza rispetto agli standard di preparazione tecnico-culturale in esito al corso di abilitazione professionale nonché le modalità di una loro eventuale integrazione.

II. Fase di accertamento attraverso evidenze e/o attraverso prove

L'esame e la raccolta degli elementi utili all'accertamento del credito avviene sulla base dell'apposita documentazione presentata dall'interessato (dossier). Tale documentazione costituisce oggetto di valutazione della Commissione che opera sulla base di criteri appositamente e preliminarmente definiti, nonché resi pubblici nelle forme stabilite dalla stessa. Gli elementi informativi di base necessari all'accertamento sono costituiti dalla seguente documentazione:

- curriculum vitae, in formato europeo, dell'interessato;
- titoli di studio quali attestati di qualifica, diplomi scolastici e/o di formazione professionale, ecc. e/o altri certificati di studio;
- documentazione dei risultati scolastici (pagelle intermedie, finali, ecc.) o dei risultati raggiunti in percorsi formativi in cui è prevista una formalizzazione della valutazione intermedia e/o finale;
- certificazione e/o altra documentazione redatta in forma accettabile relativa ad attività e/o esperienze lavorative e/o formative coerenti.

Eventuali autocertificazioni sono ammesse; tuttavia le dichiarazioni rese devono essere verificate attraverso le più opportune modalità di accertamento liberamente determinate dalla Commissione.

Una volta acquisite le evidenze documentarie, la Commissione accerta la loro qualità; successivamente, l'interessato è sottoposto ad un colloquio con la Commissione durante il quale approfondisce tale documentazione, fornendo eventualmente ulteriori descrizioni e precisazioni circa aspetti rilevanti della

medesima in modo da fornire alla Commissione un quadro più dettagliato di conoscenze e abilità raggiunte rispetto ai vari ambiti di apprendimento previsti dal corso di abilitazione professionale.

Se emergono dubbi circa le conoscenze, abilità o competenze già acquisite ed evidenziate dall'interessato, la Commissione definisce le eventuali prove strutturate che consentano di rilevare meglio le competenze pregresse. Spetta alla Commissione predisporre le modalità più adeguate per lo svolgimento di questa ulteriore tipologia di accertamento, individuando, laddove necessario, gli esperti per l'elaborazione e la valutazione delle prove e predisponendone il relativo calendario. Gli esperti sono individuati dalla Commissione e messi a disposizione da uno degli Istituti/Centri di formazione professionale presso i quali vengono attuati percorsi formativi di qualifica e/o di diploma professionale nel settore dell'acconciatura. E' opportuno che la tipologia di eventuali prove di accertamento sia definita anche in base alle casistiche/situazioni emerse nella fase di accompagnamento preventivo.

III. Fase di riconoscimento

L'attribuzione del valore in termini di credito formativo alle competenze accertate compete alla Commissione che, a seconda dei casi, delibera:

- la personalizzazione o la riduzione della durata del corso di abilitazione professionale;
- l'esonero dal corso di abilitazione professionale e la contestuale ammissione all'esame.

Al termine dell'iter di riconoscimento, la Commissione redige, solo nei casi di accertamento di competenze pregresse utili, un documento di accreditamento che esplicita i crediti formativi riconosciuti nonché le modalità di accesso all'esame (di cui al punto 2.1).

Tutta la documentazione a supporto del processo di riconoscimento dei crediti formativi viene conservata presso la sede della Commissione per almeno cinque anni dalla data della deliberazione.

4. CRITERI GENERALI PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ DEI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICA PROFESSIONALE GIÀ AVVIATI

La Commissione valuta la conformità dei percorsi formativi di qualifica professionale già avviati all'entrata in vigore della legge 17 agosto 2005, n. 174, secondo il seguente criterio: l'attestato di qualifica professionale riconosciuto dalle legislazioni regionali (e provinciali) in materia di formazione professionale, della durata minima di due anni, conseguito nel periodo compreso tra il 19 settembre 2005 ed il 31 dicembre 2008, consente l'ammissione all'esame di abilitazione previo dimostrazione del conseguimento di ulteriore esperienza nel settore per un periodo di almeno 6 mesi. Costituiscono comunque esperienza nel settore i periodi di inserimento, a qualsiasi titolo, presso imprese di acconciatore.